



LABORATORIO CHIMICO CAMERA COMMERCIO TORINO
Azienda Speciale della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Torino

Modello di organizzazione e gestione attuato nel Laboratorio Chimico Camera di commercio Torino

Controllo del Documento

	Informazione
Identificativo documento	<i>Lab- 231/01</i>
Data emissione	<i>26/03/2019</i>
File Name	<i>Modello 231 – Rev 02</i>

Revisione	Modifiche	Approvazioni	Data
0	Entrata in vigore	Delibera CdA	26/03/19
1	Variazione organigramma	Delibera CdA	14/05/20
2	Aggiornamento fattispecie reati 1.1	Delibera CdA	17/11/22



LABORATORIO CHIMICO CAMERA COMMERCIO TORINO
Azienda Speciale della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Torino

Indice

PREMESSA	3
1.1 Contesto normativo di riferimento	4
2.1 Gli organi dell'Azienda	7
2.2 L'assetto organizzativo	8
3. IL MODELLO DEL LABORATORIO CHIMICO	9
3.1.Finalità del Modello	9
3.2 I sistemi e gli strumenti	9
3.3 Modifica, integrazione ed aggiornamento del Modello	10
3.4 Rapporto con il Codice Etico	10
4. LA MAPPATURA DELLE AREE A RISCHIO	10
4.1 Le fasi del processo	10
4.2 Criteri per assegnazione dei punteggi	11
4.3 La mappa del rischio	12
4.4 Il Modello organizzativo	12
5. ORGANISMO DI VIGILANZA	13
5.1 Contesto normativo	13
5.2 Identificazione	13
5.3 Funzioni e poteri	14
5.4 Flussi Informativi	14
5.5 Piano dei Controlli e Reporting	15
6. OPERAZIONI PROMANATE DIRETTAMENTE DAL VERTICE AZIENDALE	16
6.1 Ambito di riferimento	16
6.2 Attività di controllo	16
7. SISTEMA DISCIPLINARE	16
8. DIFFUSIONE DEL MODELLO	17
8.1 Formazione del personale	17
8.2 Informativa a collaboratori, fornitori e a altri soggetti esterni	17



LABORATORIO CHIMICO CAMERA COMMERCIO TORINO

Azienda Speciale della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Torino

PREMESSA

Negli ultimi anni sono state molteplici le novità e gli aggiornamenti in materia di anticorruzione e trasparenza, con l'obiettivo di favorire il controllo diffuso da parte dei cittadini sull'operato delle istituzioni e sull'utilizzo delle risorse pubbliche. I due cardini normativi trovano corrispondenza nella Legge n. 190 del 6 novembre 2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e nel D.lgs. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

Con l'approvazione del D.L. 90/2014, gli obblighi di trasparenza che il sopracitato D.lgs. 33/2013 circoscriveva alle amministrazioni pubbliche previste dal D.lgs. 165/2001, tra le quali si collocano gli enti camerali, sono stati estesi anche alle società e agli altri enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni, ossia a coloro "che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, sottoposti a controllo ai sensi dell'art. 2359 del CC da parte di pubbliche amministrazioni, oppure agli enti nei quali siano riconosciuti alle pubbliche amministrazioni, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi" (art. 24 bis).

In tema di anticorruzione, la Legge 190/2012 e i relativi decreti attuativi, fanno invece riferimento alla definizione di "adempimenti, con l'indicazione dei relativi termini, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali, nonché degli enti pubblici e dei soggetti di diritto privato sottoposti al loro controllo, volti alla piena e sollecita attuazione delle disposizioni della presente legge (...)".

In tale scenario particolarmente complesso, all'interno del quale l'ambito soggettivo di applicazione ha dato luogo a numerose incertezze applicative, l'Anac (Autorità Nazionale Anticorruzione), nell'ambito della propria *funzione* consultiva ha cercato di chiarire alcuni passaggi relativi all'applicazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza. Attraverso la determinazione n. 8 del 17 giugno 2015, con la quale sono state dettate le "Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici", ha evidenziato già in premessa che "dal quadro normativo (...) emerge con evidenza l'intenzione del legislatore di includere anche le società e gli enti di diritto privato controllati e gli enti pubblici economici fra i soggetti tenuti all'applicazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza (...)".

Successivamente, con l'approvazione del D.lgs. 97/2016, il legislatore è intervenuto sul quadro normativo precedente in modo da poter meglio definire l'ambito di applicazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione pubblicità e trasparenza nelle società a controllo pubblico, negli enti di diritto privato controllati, nelle società partecipate e negli altri enti di diritto privato. Con riferimento alle modifiche introdotte all'art. 2 bis del D.lgs. 33/2013, il primo comma delimita unicamente la nozione di "pubbliche amministrazioni", il secondo dispone che la disciplina si applica tra l'altro, e "in quanto compatibile", ad "associazioni, fondazioni e enti di diritto privato comunque denominati, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a 500mila euro, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell'ultimo triennio da pubbliche amministrazioni e in cui la totalità dei titolari o dei componenti dell'organo di amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni", mentre l'ultimo comma limita l'applicabilità del Decreto alle sole attività di pubblico interesse.

Essendo dunque intervenute numerose e significative innovazioni normative, con le delibere n. 1134 del 2017 e n. 1074 del 21 novembre 2018, l'Anac ha voluto fornire, di fatto confermando i contenuti del provvedimento del 2015, un ulteriore atto di indirizzo per tutti i soggetti tenuti all'applicazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza.

La ratio sottesa alla normativa sopra richiamata e alle indicazioni dell'Anac appare dunque quella di estendere le misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza, e i relativi strumenti di programmazione, a soggetti che, indipendentemente dalla natura giuridica, sono controllati dalle amministrazioni pubbliche, si avvalgono di risorse pubbliche, svolgono funzioni pubbliche o attività di pubblico interesse. Per ciò che riguarda l'individuazione e la gestione del rischio, si è invece reso necessario coordinare quanto previsto nella legge



LABORATORIO CHIMICO CAMERA COMMERCIO TORINO

Azienda Speciale della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Torino

190/2012 per i piani di prevenzione della corruzione con le disposizioni del D.lgs. 231/2001, sia in termini di Modello di organizzazione e gestione che di controlli e di responsabilità, in quanto l'influenza che l'amministrazione esercita sulle società in controllo pubblico è più penetrante di quello che deriva dalla mera partecipazione: ciò consente di ritenere che le società controllate siano esposte a rischi analoghi a quelli che il legislatore ha inteso prevenire con la normativa anticorruzione del 2012 in relazione all'amministrazione controllante.

Per quanto concerne la definizione di "enti di diritto privato in controllo pubblico", l'Anac precisa poi che, trattandosi di un fenomeno particolarmente complesso, si deve trattare di enti "che hanno natura privatistica, non necessariamente con personalità giuridica, rispetto ai quali sono riconosciuti in capo alle amministrazioni pubbliche poteri di controllo che complessivamente consentono di esercitare un potere di ingerenza sull'attività con carattere di continuità ovvero un'influenza dominante sulle decisioni dell'ente" e individua, quali indicatori della sussistenza di un controllo pubblico, tra gli altri, i seguenti:

- l'istituzione dell'ente in base alla legge o ad un atto dell'amministrazione interessata;
- la nomina dei componenti degli organi di indirizzo, direttivi o di controllo da parte dell'amministrazione;
- il prevalente o parziale finanziamento dell'attività istituzionale con fondi pubblici, con conseguente assoggettamento della gestione finanziaria degli stessi al controllo della Corte dei conti;
- il riconoscimento in capo all'amministrazione di poteri di vigilanza (approvazione dello statuto, delle eventuali delibere di trasformazione e di scioglimento; approvazione delle altre delibere più significative, come quelle di programmazione e rendicontazione economico – finanziaria).

Sebbene la peculiare forma giuridica delle Aziende Speciali ne renda sempre incerto l'inquadramento e il perimetro normativo di applicabilità, il Laboratorio Chimico, da sempre attenta alle richieste dei propri stakeholder, ha voluto fare proprie le finalità del legislatore in tema di trasparenza, intesa come accessibilità totale da realizzare affinché le informazioni, rese disponibili (aspetti organizzativi, indicatori gestionali, utilizzo delle risorse...), consentano di migliorare la qualità dei servizi resi all'utenza e di aumentare il livello di conoscenza dell'attività aziendale anche in termini di imparzialità operativa.

Si tratta di principi che da sempre il Laboratorio Chimico persegue e che per tale ragione trovano piena corrispondenza nel sistema di pianificazione interna che l'ente ha adottato da anni e che sarà formalizzato all'interno del Modello di organizzazione e gestione.

Il Modello è stato costruito in modo da rispecchiare i dettami del D.lgs. 231/2001, con l'obiettivo di rappresentare il sistema di regole operative e comportamentali, nonché gli ulteriori elementi di controllo di cui l'Azienda ha deciso di avvalersi al fine di prevenire la commissione delle diverse tipologie di reati contemplate dal Decreto sopra citato.

1.1 Contesto normativo di riferimento

Coerentemente con i principi accolti dall'Unione Europea¹, attraverso l'approvazione del Decreto legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001 (d'ora in avanti "Decreto"), è stata introdotta anche in Italia la responsabilità amministrativa degli enti derivante dalla commissione di illeciti penali.

Attraverso l'entrata in vigore del Decreto, avvenuta il 4 luglio 2001, si è inteso per la prima volta in Italia attribuire agli enti², in aggiunta a quella della persona fisica che ha commesso il fatto illecito, una particolare forma di responsabilità per alcuni reati commessi nell'interesse o a vantaggio degli stessi dal proprio personale. Il Decreto in estrema sintesi:

- introduce i principi generali e i criteri di attribuzione della responsabilità amministrativa

¹ Quali la Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee, la Convenzione - anch'essa firmata a Bruxelles il 26 maggio 1997 - sulla lotta alla corruzione nella quale sono coinvolti funzionari della Comunità Europea o degli Stati membri e la Convenzione OCSE (Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico) del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali. Convenzioni OCSE e Unione Europea contro la corruzione nel commercio internazionale e contro la frode ai danni della Comunità Europea. L'art. 11 della legge delega (legge 29 settembre 2000 n. 300), in particolare, delegava il Governo a disciplinare questo tipo di responsabilità.

² "gli enti forniti di personalità giuridica, le società fornite di personalità giuridica e le società e le associazioni anche prive di personalità giuridica" (art. 1, comma 2). La disciplina, invece, non si applica "allo Stato, agli enti pubblici-territoriali, agli altri enti pubblici non economici nonché agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale" (art. 1, comma 3).



LABORATORIO CHIMICO CAMERA COMMERCIO TORINO

Azienda Speciale della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Torino

- individua i reati in relazione ai quali può insorgere la responsabilità amministrativa delle società (cd. *reati-presupposto* della suddetta responsabilità amministrativa)
- prevede le sanzioni che possono derivare a carico dell'Ente dalla commissione del reato-presupposto
- individua gli adempimenti necessari affinché, anche in ipotesi di avvenuta commissione di uno dei reati-presupposto l'Ente possa essere esonerato dalla suddetta responsabilità che normalmente consegue alla commissione di uno dei reati-presupposto.

La constatazione di uno degli illeciti previsti dal Decreto espone l'ente all'applicazione di sanzioni particolarmente onerose, che ne colpiscono il patrimonio, l'immagine e la stessa attività. Per i casi più gravi, è inoltre prevista l'applicazione di misure interdittive, che vanno dalla sospensione o revoca di concessioni e licenze, al divieto di esercitare l'attività o di contrarre con la Pubblica Amministrazione, alla sospensione o alla revoca di agevolazioni, finanziamenti e contributi, al divieto di pubblicizzare beni e servizi, fino al commissariamento dell'ente. Le fattispecie di reato rilevanti da cui si può configurare la responsabilità amministrativa dell'ente sono quelle espressamente elencate dal legislatore e, a tutt'oggi, possono essere comprese, per comodità espositiva, nelle seguenti categorie:

- indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico (si veda art. 24 D.Lgs. 231/2001);
- delitti informatici e trattamento illecito dei dati (art. 24 bis D.Lgs. 231/2001);
- delitti di criminalità organizzata (art. 24 ter D.Lgs. 231/2001);
- concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione (si veda art. 25 D.Lgs. 231/2001);
- falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25 bis D.Lgs. 231/2001);
- delitti contro l'industria e il commercio (art. 25 bis.1 D.Lgs. 231/2001);
- reati societari (art. 25 ter D.Lgs. 231/2001);
- delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, o in violazione dell'art. 2 convenzione di New York 9 dicembre 1999 per la repressione del finanziamento del terrorismo art. 25 quater D.Lgs. 231/2001);
- pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25 quater 1 D.Lgs. 231/01);
- delitti contro la personalità individuale (art. 25 quinquies D.Lgs. 231/2001);
- abusi di mercato (art. 25 sexies D.Lgs. 231/2001);
- omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25 septies D.Lgs. 231/2001);
- ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio (art. 25 octies D.Lgs. 231/2001);
- delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25 nonies D.Lgs. 231/2001);
- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25 decies D.Lgs. 231/2001);
- reati ambientali (art. 25 undecies D.Lgs. 231/2001);
- impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25 duodecies D. Lgs. 231/2001);
- reati transnazionali (introdotti dalla Legge 146/2006 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio).

Inoltre, il reato-presupposto commesso all'estero può rilevare anche in termini di transnazionalità (art. 10 legge 16 marzo 2006, n.146 - Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il



LABORATORIO CHIMICO CAMERA COMMERCIO TORINO

Azienda Speciale della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Torino

crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001). È perciò prevista la responsabilità amministrativa relativamente ad alcuni specifici reati per quegli enti aventi nel territorio dello Stato la sede principale e che rispondono anche in relazione ai reati commessi all'estero, purché nei loro confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.

Ai sensi dell'articolo 5 del Decreto, *“l'ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio”*; ovvero l'ente è responsabile se dall'attività illecita abbia ottenuto benefici intesi come:

- convenienza e/o utilità (ad es., aumento del fatturato, consolidamento del “posizionamento competitivo” o mantenimento di una situazione di “monopolio”, risparmio sui tempi operativi, notorietà e referenze, etc.)
- risultato economico (ad es., risparmio sui costi necessari a garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, utile economico, etc.).

L'ente, invece, non risponderà se gli attori del reato avranno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi. Inoltre, dal punto di vista soggettivo e sempre ai sensi del citato articolo 5 del Decreto, l'ente può essere sanzionato per un reato commesso da:

a) “persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo degli stessi” (cosiddetti soggetti apicali)

b) “persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera (a)” (cosiddetti sottoposti).

La specifica colpevolezza dell'ente, secondo l'articolo 6 del Decreto, si configurerà non solo quando il reato commesso da parte di un soggetto ad esso funzionalmente collegato rientra in una decisione imprenditoriale ma anche quando esso è conseguenza del fatto che l'ente medesimo non aveva adottato ed efficacemente attuato modelli di organizzazione e gestione idonei a evitare, fissando specifiche regole di condotta, i reati della specie di quello verificatosi o ancora che vi è stata al riguardo omessa o insufficiente vigilanza da parte degli organismi dotati di potere di controllo.

Il Decreto prevede tuttavia forme di “esonero” dal regime di responsabilità in oggetto, qualora l'Ente abbia adottato ed attuato idonei modelli organizzativi, di gestione e di controllo.

Se il “reato presupposto” è commesso da un “soggetto apicale” vige una presunzione di colpevolezza vincibile solo dimostrando:

- ✓ di aver adottato ed attuato modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire la commissione del reato;
- ✓ di aver affidato il compito di vigilare sul funzionamento dei modelli ad un organismo dell'Ente, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;
- ✓ che il reato è stato commesso eludendo fraudolentemente i suddetti modelli;
- ✓ che non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte del suddetto organismo dell'Ente.

Se il “reato presupposto” è commesso da un “soggetto sottoposto”, non vige la presunzione di colpevolezza. Spetterà quindi all'accusa provare la mancata adozione ed attuazione di un idoneo modello di organizzazione, gestione e controllo.

È quindi opportuno che gli enti cui si applicano le disposizioni del decreto adottino:

- ✓ Un modello di organizzazione, gestione e controllo caratterizzato da criteri di efficienza, praticabilità e funzionalità ragionevolmente in grado di limitare le probabilità di commissione di reati ricompresi nell'area di rischio legata all'attività di impresa.

ed istituiscano:

- ✓ Un organismo interno all'ente che abbia compiti di iniziativa e di controllo sulla efficacia del modello e che sia dotato di piena autonomia nell'esercizio della supervisione e del potere disciplinare.



LABORATORIO CHIMICO CAMERA COMMERCIO TORINO

Azienda Speciale della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Torino

2. L'ATTIVITÀ DEL LABORATORIO CHIMICO

Il Laboratorio Chimico è un'Azienda Speciale costituita dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Torino, ai sensi dell'articolo 2 comma 2 della Legge 29 dicembre 1993, n. 580 e s.m.i., l'Azienda Speciale ha la propria sede legale e operativa in Torino.

Le Aziende Speciali delle Camere di Commercio, istituite ai sensi dell'art. 2, comma 5, D.Lgs. n. 23/2010, sono "organismi strumentali", in quanto ad esse può essere attribuito il compito di realizzare le iniziative funzionali al perseguimento delle finalità istituzionali proprie delle Camere di Commercio, ma non partecipano della natura pubblica delle Camere di Commercio, essendo costituite secondo le disposizioni del codice civile e "operanti secondo le norme di diritto privato".

Le aziende speciali delle Camere di Commercio, istituite ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 580/03 e dell'art. 57 del D.M. 287/1997, anche nel caso in cui non siano dotate di personalità giuridica propria, costituiscono comunque una struttura fornita di un'organizzazione autonoma, che è distinta da quella pubblicistica dell'Ente e che opera con modalità e strumenti non dissimili da quelli delle altre organizzazioni imprenditoriali (Corte di Cassazione, Sezioni Unite 12 novembre 2004 n. 21503).

Il rapporto di lavoro del personale dipendente da Aziende speciali delle Camere di Commercio, siccome non intercorrente con "pubbliche amministrazioni", è sottratto all'ambito di applicazione delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 165/2001 (Corte di Cassazione, Sezioni Unite, n. 12907/2003).

Le attività istituzionali:

L'Azienda Speciale, che svolge attività di interesse pubblico finalizzata allo sviluppo del sistema economico, ha i seguenti compiti:

- Rilasciare ad organismi nazionali ed internazionali Rapporti di Prova i ufficialmente riconosciuti su merci e prodotti;
- Fornire a produttori, commercianti e consumatori un servizio qualificato di analisi e consulenze su merci e prodotti;
- Compiere attività di studio sulla qualità dei prodotti immessi sul mercato, con eventuale diffusione dei risultati;
- Svolgere funzioni di ricerca, di carattere applicativo nell'ambito della chimica, della microbiologia, della biologia molecolare e della tecnica, soprattutto per quanto concerne i nuovi processi produttivi e nuovi prodotti;
- Svolgere un'azione di consulenza/servizio, nei campi dell'igiene e delle tecnologie alimentari o in altri campi attinenti l'attività del Laboratorio, nei confronti di Enti pubblici e/o privati, aziende, consorzi, associazioni, singoli operatori economici, ecc.;
- Tenere corsi di formazione e pubblicare testi nei settori attinenti ai servizi offerti, sia per iniziativa propria o delle Camere di commercio aderenti, sia a seguito di richiesta di Associazioni di categoria, Enti pubblici e/o privati;
- Svolgere ogni altra attività che possa, essere di ausilio alla Camera di commercio di Torino ed al sistema camerale nel raggiungimento dei propri scopi;

2.1 Gli organi dell'Azienda

Sono organi dell'Azienda Speciale:

- il Presidente;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Collegio dei Revisori dei Conti;

L'esercizio delle funzioni risponde al principio della distinzione dei compiti generali di programmazione ed indirizzo che spetta al Consiglio di Amministrazione e al Presidente ed i compiti di gestione amministrativa propri del Direttore e degli eventuali Dirigenti.

I poteri di tali Organi sono riportati all'interno dello Statuto dell'Azienda.

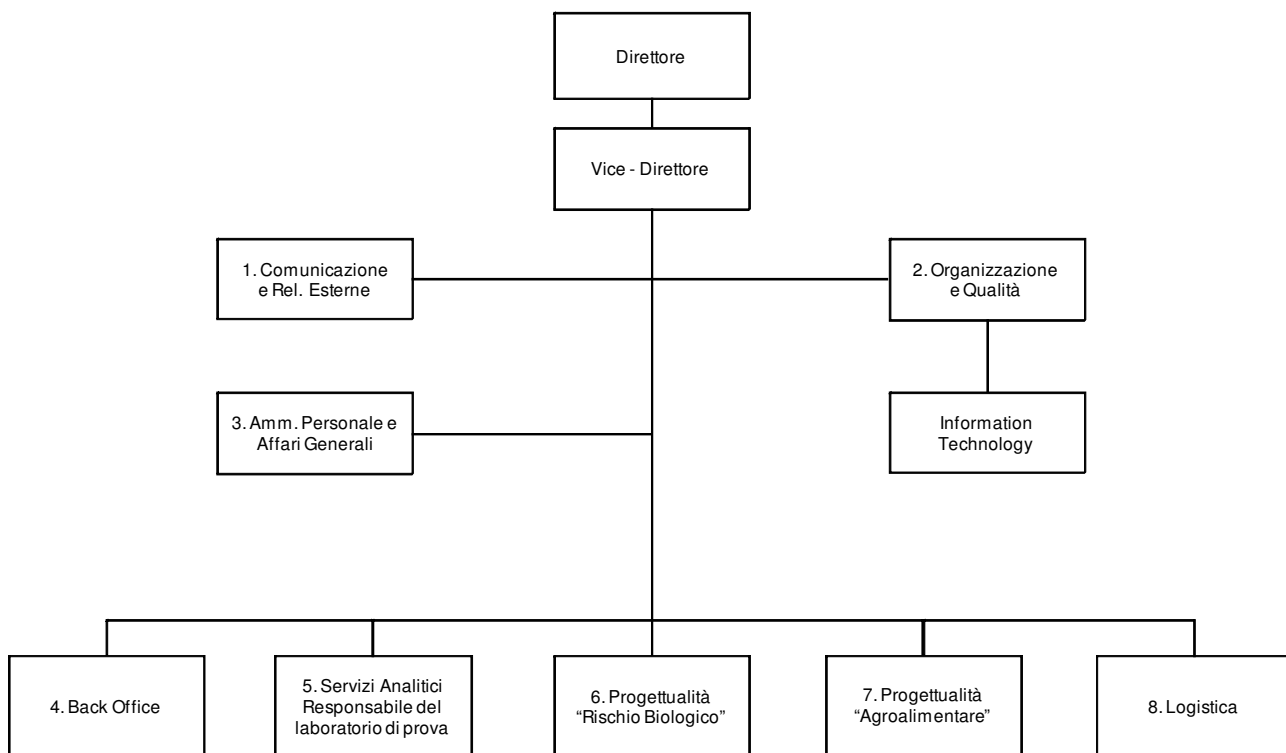


LABORATORIO CHIMICO CAMERA COMMERCIO TORINO

Azienda Speciale della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Torino

2.2 L'assetto organizzativo

L'Azienda si avvale, per l'espletamento dei compiti di cui all'articolo 3 dello Statuto, di proprio personale il cui numero di unità è fissato con deliberazione della Giunta camerale. L'assetto organizzativo dell'Azienda è qui di seguito sintetizzato:





3. IL MODELLO DEL LABORATORIO CHIMICO

3.1. Finalità del Modello

Il Laboratorio Chimico, consapevole dell'importanza di dotarsi di un sistema di controllo interno aggiornato, a tutela della propria immagine nonché a vantaggio dei beneficiari dei servizi resi e dei dipendenti dell'Azienda, ha ritenuto opportuno recepire un Modello di organizzazione e di gestione idoneo a prevenire le fattispecie criminose previste dal D.lgs. 231/2001.

La scelta di adottare tale Modello, effettuata dal Consiglio di Amministrazione del Laboratorio Chimico sebbene, come precedentemente descritto, la peculiare forma giuridica delle Aziende Speciali ne renda incerto l'inquadramento e il perimetro normativo di applicabilità, è stata ispirata dal convincimento che l'adozione di tale modello possa concretamente influire sulla correttezza e trasparenza delle attività poste in essere da tutti coloro che operano in nome e per conto dell'Azienda.

Nella costruzione del Modello ci si è riferiti, oltre alle prescrizioni del Decreto, alle Linee guida elaborate da Confindustria, agli orientamenti e alle evoluzioni giurisprudenziali in materia. Le norme di predisposizione, adozione ed attuazione del Modello prevedono che:

- sia individuato in capo al Consiglio di Amministrazione il compito di approvare il Modello
- sia rimesso ad un Organismo di Vigilanza la responsabilità di controllare la corretta, omogenea e coerente attuazione del Modello, nonché di effettuare le verifiche ispettive ordinarie previste e quelle straordinarie che dovesse ritenere necessarie.

La predisposizione del Modello è stata raggiunta attraverso una serie di attività, suddivise in differenti fasi, dirette alla costruzione di un sistema di analisi, prevenzione e gestione dei rischi, che vengono descritte nei capitoli seguenti.

3.2 I sistemi e gli strumenti

Le componenti più rilevanti di un sistema di controllo preventivo ("protocolli"), richiamate anche dalle Linee guida di Confindustria sono le seguenti:

- **Statuto:** in conformità con le disposizioni di legge vigenti, contempla diverse previsioni relative al governo dell'Azienda volte ad assicurare il corretto svolgimento dell'attività di gestione;
- **Sistema organizzativo:** la redazione di un Sistema organizzativo (es. ordini di servizio, comunicazioni interne, ...), consente in ogni momento, di comprendere la struttura dell'Azienda, la ripartizione delle fondamentali responsabilità ed anche l'individuazione dei soggetti cui dette responsabilità sono affidate;
- **Sistema delle deleghe e delle procure:** stabilisce i poteri per rappresentare o impegnare l'Azienda e le responsabilità per quanto concerne alcuni aspetti quali la qualità dell'ambiente lavorativo e la sicurezza.
- **Sistema di procedure ed istruzioni operative:** regolamentano in modo chiaro ed efficace i processi rilevanti dell'Azienda, prevedendo gli opportuni punti di controllo.
- **Codice Etico:** esprime i principi etici e di deontologia che l'Azienda riconosce come propri e sui quali richiama l'osservanza da parte di tutti coloro che operano per il conseguimento degli obiettivi della stessa.

Nella predisposizione del presente Modello si è dunque tenuto conto dei "protocolli" già esistenti ed operanti, ove giudicati idonei a valere anche come misure di prevenzione dei reati-presupposto. In particolare i processi in cui si articola l'attività aziendale sono stati analizzati prendendo in considerazione:

- 1) i riferimenti normativi su organizzazione, attività, sistema amministrativo e finanziario;
- 2) gli atti amministrativi generali;
- 3) il regolamento del personale, le eventuali comunicazioni al personale e la formazione dello stesso;
- 4) le procedure interne di attuazione del documento di valutazione dei rischi ex art. 30 D.lgs. n. 81/08 ed ogni disposizione in materia;
- 5) il vigente Sistema di Qualità applicato dalla medesima
- 6) il sistema disciplinare di cui al CCNL.



LABORATORIO CHIMICO CAMERA COMMERCIO TORINO

Azienda Speciale della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Torino

I principi, le regole e le procedure di cui agli strumenti sopra elencati non vengono riportati dettagliatamente nel presente Modello, ma fanno parte del sistema di organizzazione e controllo che lo stesso intende integrare.

3.3 Modifica, integrazione ed aggiornamento del Modello

In una logica di semplificazione degli adempimenti il legislatore ha previsto che le società partecipate e controllate di cui si è detto in premessa, si dotino del Modello di organizzazione e gestione ai sensi del D.lgs 231/2001, debitamente integrato con le misure di prevenzione ex L. 190/2012.

Dato che il Modello è un atto di emanazione dell'organo dirigente (art. 6, comma 1, lettera a, D.lgs 231/2001), adottato dal Consiglio di Amministrazione dell'Azienda, tutte le successive modifiche, integrazioni ed aggiornamenti, sono di competenza e devono essere approvate dal Consiglio stesso.

3.4 Rapporto con il Codice Etico

Il Laboratorio Chimico adotta un **Codice Etico**, quale strumento che rappresenta l'insieme dei diritti, dei doveri e delle responsabilità dell'Azienda nei confronti di dipendenti, collaboratori, clienti, fornitori, Pubblica Amministrazione e più in generale con tutti i soggetti "esterni" portatori di interesse nei confronti dell'Azienda.

Il Codice Etico è un documento distinto dal Modello anche se ad esso correlato in quanto parte integrante del sistema di prevenzione di cui l'Azienda si è dotata, che mira a raccomandare, promuovere o vietare determinati comportamenti anche al di là delle disposizioni legislative e regolamentari.

4. LA MAPPATURA DELLE AREE A RISCHIO

4.1 Le fasi del processo

- a. **Presa visione delle fattispecie di reato** inclusi nel decreto e nelle successive integrazioni.
- b. **Scelta di quelli**, fra i reati di cui sopra, **che possono aver luogo** in relazione alle attività del Laboratorio Chimico.
- c. **Valutazione dell'impatto dei reati scelti**, in base alle pene pecuniarie e/o interdittive previste per il reato in esame.
- d. **Valutazione della probabilità di occorrenza dei reati**, in base al numero di "occasioni" in un anno, alla minore o maggiore definizione del processo interessato, alla presenza di controlli specifici mirati e alla presenza di uno più livelli di autorizzazione e alla struttura dell'organizzazione.
- e. **Calcolo del rischio** di insorgenza di una responsabilità amministrativo-penale in capo al Laboratorio Chimico e successivo calcolo del **rischio residuo**, a valle di eventuali controlli o attività di sensibilizzazione del personale introdotti per ridurre la probabilità.



LABORATORIO CHIMICO CAMERA COMMERCIO TORINO

Azienda Speciale della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Torino

4.2 Criteri per assegnazione dei punteggi

IMPATTO	VALORE	DESCRIZIONE
Molto basso	I = 1	Reati con sanzione pecuniaria fino a 400 quote
Basso	I = 2	Reati con sanzione pecuniaria superiore a 400 quote e fino a 700 quote
Medio	I = 3	Reati con sanzione pecuniaria superiore a 700 quote
Medio-alto	I = 4	Reati che prevedono una sanzione interdittiva e una sanzione pecuniaria fino a 700 quote
Alto	I = 5	Reati che prevedono una sanzione interdittiva e una sanzione pecuniaria superiore a 700 quote

PROBABILITA'	VALORE	DESCRIZIONE
Remota	P = 1	L'attività a rischio è svolta meno di tre volte in un anno, solo da personale dedicato, con processi definiti e tracciati e autorizzati da più di un livello
Bassa	P = 2	L'attività a rischio è svolta tre o più volte in un anno, solo da personale dedicato, con processi definiti e tracciati e autorizzati da più di un livello
Media	P = 3	L'attività a rischio è svolta tre o più volte in un anno, con processi definiti e tracciati e autorizzati da più di un livello
Medio-alta	P = 4	L'attività è svolta tre o più volte in un anno, con processi definiti e tracciati e autorizzati da un solo livello
Alta	P = 5	L'attività a rischio viene svolta in condizioni che non ricadono nei casi precedenti

RISCHIO	$R = I * P$	DESCRIZIONE
Remoto	da 1 a 5	Rischio inesistente
Molto basso	da 6 a 10	Rischio accettabile
Basso	da 11 a 15	Rischio possibile (imprudenza)
Medio	da 16 a 20	Rischio concreto (azzardo)
Alto	da 21 a 25	Rischio esistente e incontrollabile



LABORATORIO CHIMICO CAMERA COMMERCIO TORINO

Azienda Speciale della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Torino

4.3 La mappa del rischio

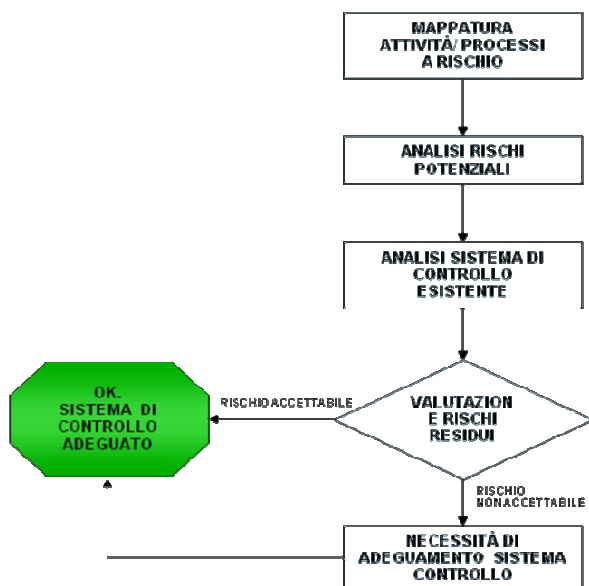
La mappatura delle attività aziendali, effettuata sulla base dello specifico contesto in cui opera l'Azienda e sulla rappresentazione delle condizioni nelle quali si sarebbero teoricamente potuti verificare eventi pregiudizievoli in relazione ai reati indicati dal Decreto, ha portato alla formulazione della **"Mappa del rischio"**, che viene periodicamente aggiornata.

L'identificazione dei comportamenti potenzialmente capaci di configurarsi come reati viene effettuata, nello specifico, attraverso l'esame della documentazione dell'Azienda (organigramma, processi principali, deleghe e procure, ordini di servizio, regolamenti, ecc.) e qualora ritenuto opportuno attraverso interviste ai componenti della struttura aziendale.

4.4 Il Modello organizzativo

Il presente Modello è adottato con l'obiettivo di rappresentare un valido strumento di sensibilizzazione nei confronti di tutti coloro che operano in nome e per conto dell'Azienda e/o sotto la sua direzione e vigilanza, affinché, nell'espletamento delle proprie attività, mettano in atto dei comportamenti corretti, tali da prevenire il rischio di commissione di reati contemplati dal Decreto.

Il modello organizzativo implementato è tale che, per nessuna delle attività della mappa, il rischio calcolato deve essere superiore a 10 (rischio accettabile). La metodologia impiegata prevede i seguenti passaggi, ripetuti quando intervengano rilevanti modifiche all'organizzazione o ai contenuti del D.lgs. 231/01



Sono parte integrante del Modello, in quanto contribuiscono a definire la probabilità associata a ciascun reato, le modalità di esecuzione delle ispezioni interne, le procedure del Sistema di Qualità, le azioni correttive messe in atto ("protocolli"), la diffusione del Codice Etico e del relativo sistema sanzionatorio.



LABORATORIO CHIMICO CAMERA COMMERCIO TORINO

Azienda Speciale della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Torino

5. ORGANISMO DI VIGILANZA

5.1 Contesto normativo

L'articolo 6 del Decreto prevede che *l'ente possa essere esonerato dalla responsabilità conseguente alla commissione di reati-presupposto se l'organo dirigente ha, fra l'altro adottato modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire i reati considerati* e se ha affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curarne l'aggiornamento a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo (di seguito "l'Organismo di vigilanza" o "l'OdV").

5.2 Identificazione

L'Azienda attribuisce la responsabilità di vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello, a un Organismo di Vigilanza monocratico (di seguito OdV), individuato in un professionista esterno alla struttura, ravvisandola come la soluzione organizzativa che meglio soddisfa i requisiti di autonomia, indipendenza, professionalità, onorabilità e continuità d'azione, necessari per l'efficace svolgimento dei compiti attribuiti all'OdV dal Decreto.

Nel rispetto dei requisiti di autonomia e indipendenza, l'OdV riporta direttamente al Consiglio di Amministrazione del Laboratorio Chimico, dal quale è altresì nominato, dovendo operare a supporto del vertice aziendale per il monitoraggio dell'adeguatezza e dell'effettiva applicazione del Modello. È tuttavia evidente che le attività di carattere ispettivo, conseguenti all'obbligo di vigilanza sul Modello, determinano la necessità di strutturati canali informativi anche con il Collegio dei Revisori.

La durata in carica dell'OdV è equiparata a quella del Consiglio di Amministrazione al fine di garantire l'efficace e costante attuazione del Modello organizzativo e la continuità dell'azione di verifica. In ogni caso, l'Organismo rimane in carica fino alla nomina del suo successore.

Possono rivestire il ruolo di OdV tutti quei soggetti che dispongono delle seguenti competenze:

- conoscenza dell'organizzazione aziendale e dei principali processi aziendali
- conoscenze giuridiche tali da consentire l'identificazione delle fattispecie suscettibili di configurare ipotesi di reato
- capacità di individuazione e valutazione degli impatti, discendenti dal contesto normativo di riferimento e da eventi economici generali, sulla realtà aziendale;
- conoscenza delle tecniche specialistiche proprie di chi svolge attività ispettiva e consulenziale.

L'OdV deve inoltre presentare un profilo etico di indiscutibile valore e oggettive credenziali di competenza sulla base delle quali poter dimostrare, anche verso l'esterno, il reale possesso delle qualità sopradescritte.

Non possono ricoprire il ruolo di OdV i soggetti che:

- siano imputati in processi penali
- abbiano subito sentenze di condanna (o di patteggiamento) per qualsiasi tipo di reato
- abbiano vincoli di parentela fino al terzo grado con i componenti degli organi collegiali dell'Azienda o si trovino in qualsiasi situazione che possa generare conflitto di interesse tale da inficiarne l'obiettività di giudizio. Il rapporto di lavoro dipendente o di lavoro autonomo con l'Azienda non costituisce di per sé situazione di conflitto di interesse. I compensi attribuiti all'Organismo di vigilanza non integrano le ipotesi di conflitto di interesse.

Il Consiglio di Amministrazione provvede alla revoca dell'OdV qualora sia imputato in procedimenti penali o abbia subito una sentenza di condanna (o di patteggiamento) e nel caso di sopravvenuta ed assoluta incapacità, incompatibilità o negligenza nello svolgimento dell'incarico. La delibera di revoca è portata a conoscenza e sottoposta al previo assenso del Collegio dei Revisori dei Conti. In caso di rinuncia dell'OdV, quest'ultimo ne darà tempestiva comunicazione al Consiglio di Amministrazione. Sia in caso di revoca che di rinuncia, il Consiglio di amministrazione provvede tempestivamente alla sostituzione dell'OdV che resterà in carica per il restante periodo di vigenza.

L'OdV dell'Azienda si avvale della collaborazione di risorse interne (Struttura tecnica di supporto), opportunamente identificate e incaricate, che possiedono un'approfondita conoscenza dei processi e delle attività dell'Azienda.



LABORATORIO CHIMICO CAMERA COMMERCIO TORINO

Azienda Speciale della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Torino

5.3 Funzioni e poteri

All' OdV sono attribuiti i seguenti compiti di carattere generale:

- vigilare sull'efficacia del modello, nell'ambito del contesto organizzativo ed operativo del Laboratorio Chimico, per la prevenzione dei reati previsti dal Decreto;
- vigilare sull'osservanza del modello da parte dei destinatari;
- monitorare le eventuali necessità di adeguamento del modello in conseguenza a mutamenti nelle condizioni operative ed ambientali del Laboratorio Chimico.

Da un punto di vista più specifico ed operativo, all'OdV spettano i seguenti compiti:

- dare impulso all'attivazione delle procedure di controllo, ferma restando la responsabilità primaria sull'effettuazione dei controlli "di linea" (quelli costituenti parte integrante dei processi operativi) in capo ai responsabili delle singole funzioni;
- attivare un processo continuo di monitoraggio delle aree "a rischio", coerentemente con l'evoluzione del contesto operativo, interno ed esterno, del Laboratorio Chimico;
- effettuare verifiche periodiche su operazioni poste in essere nell'ambito delle aree e, più specificamente, delle attività considerate "a rischio";
- dare impulso all'attività di informazione e formazione sull'attuazione del modello con un livello di approfondimento e specificità adeguato ai diversi destinatari;
- raccogliere, elaborare e conservare le segnalazioni e le informazioni trasmesse da tutte le unità organizzative, attinenti il rispetto e il funzionamento del modello;
- coordinarsi con i responsabili aziendali per il continuo miglioramento del presidio delle attività "a rischio" (es: definizione di clausole standard, di piani formativi specifici, di sanzioni, ecc...);
- controllare l'esistenza, la regolare tenuta e l'efficacia della documentazione espressamente prevista dalle procedure aziendali con riferimento alle attività "a rischio". È previsto, a questo proposito, il libero accesso dell'OdV alla documentazione in oggetto;
- predisporre e diffondere la documentazione interna (es: istruzioni, modelli di documenti, aggiornamenti, ...) necessaria per l'effettività del modello.

5.4 Flussi Informativi

Le attività poste in essere dall'OdV non possono essere sindacate da alcun altro organismo o struttura aziendale poiché ad esso compete la responsabilità ultima del funzionamento e dell'efficacia del Modello, l'OdV:

- deve avere libero accesso presso tutte le funzioni della società - senza necessità di alcun consenso preventivo - onde ottenere ogni informazione o dato ritenuto necessario per lo svolgimento dei compiti previsti dal Decreto;
- può avvalersi, sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità, dell'ausilio di tutte le strutture della società, ovvero di consulenti esterni.

L'Organismo ha accesso a tutte le attività svolte dall'Azienda ed alla relativa documentazione; ove attività rilevanti o potenzialmente rilevanti relativamente alla prevenzione dei reati previsti dal Decreto, siano affidate a terzi, l'Organismo deve poter accedere anche alle attività svolte da detti soggetti.

In particolare:

- devono essere raccolte e trasmesse all'OdV eventuali segnalazioni di reati, previsti dal Decreto e di comportamenti non in linea con le prescrizioni del Modello;
- a fronte di ciascuna segnalazione di cui al primo punto, l'OdV dovrà attivare un'indagine interna al fine di valutare l'efficacia del Modello;
- le segnalazioni e le conseguenti elaborazioni devono essere gestite con la massima riservatezza e garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti dell'Azienda o delle persone accusate erroneamente e/o in malafede;
-

Devono inoltre essere trasmesse all'OdV le seguenti informazioni:



LABORATORIO CHIMICO CAMERA COMMERCIO TORINO

Azienda Speciale della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Torino

- provvedimenti e/o notizie ricevuti da organi di polizia giudiziaria, o altra autorità, da cui si deduca l'esistenza di indagini per i reati previsti dal Decreto;
- richieste, da parte di dipendenti, di assistenza legale con riferimento all'avvio di procedimenti giudiziari per i reati previsti dal Decreto;
- relazioni predisposte dai responsabili di Funzione, al fine di formalizzare i risultati di attività di controllo di loro competenza, da cui emergano aspetti di criticità per l'attuazione del Modello;
- elenco degli omaggi di importo superiore al "modico valore" effettuati nel periodo con espressa indicazione di quelli alla Pubblica Amministrazione;
- piano annuale consulenze e relativi aggiornamenti periodici;
- elenco degli acquisti effettuati in deroga alle procedure aziendali (es: acquisti fatti da fornitori non qualificati o con punteggio di qualificazione/omologazione insufficiente, acquisti svolti in mancanza di attività selettiva e comparativa tra i fornitori, acquisti svolti dalle funzioni utenti in mancanza di una delega formalizzata per lo svolgimento dell'attività di acquisto ecc.);
- elenco contenziosi, in corso e conclusi;
- elenco contestazioni che la Pubblica Amministrazione ha formalmente inoltrato all'Azienda;
- report su ispezioni e verifiche, in corso e concluse, in relazione alle attività di carattere ambientale, sulla sicurezza sul lavoro;
- eventuali sanzioni comminate a seguito di ispezioni e verifiche;
- esiti di eventuali ispezioni di autorità amministrative o giudiziarie ed elenco delle sanzioni comminate a seguito di violazioni in materia di antinfortunistica e tutela dell'igiene e della salute sul lavoro;
- evidenza dei provvedimenti disciplinari e delle sanzioni irrogate a seguito dell'applicazione del Codice Etico e del relativo sistema sanzionatorio.

5.5 Piano dei Controlli e Reporting

Al fine di una maggiore strutturazione dell'attività dell'OdV, viene predisposto dall'OdV stesso, entro il mese di dicembre di ogni anno e relativamente all'anno successivo, un "Piano dei Controlli" consistente in un insieme di attività di controllo finalizzate al raggiungimento di specifici obiettivi.

Il "Piano dei Controlli" è trasmesso, per l'approvazione, al Consiglio di Amministrazione e, successivamente all'approvazione, al Collegio dei Revisori. Per la prima volta il "Piano dei Controlli" deve essere predisposto entro un mese dalla nomina dell'OdV e riferirsi alla parte residua dell'esercizio. I controlli sono effettuati direttamente dall'OdV avvalendosi della Struttura tecnica di supporto precedentemente menzionata. Le risultanze dei controlli vengono opportunamente formalizzate e, nel caso siano effettuati da altre risorse opportunamente incaricate, sono trasmesse all'OdV, che, dopo averle elaborate ed integrate con le risultanze dei controlli a campione effettuati, le utilizzerà come base per la predisposizione del report periodico da trasmettere al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione e, successivamente, al Collegio dei Revisori.

Annualmente l'OdV redige un resoconto sulle attività di controllo previste nel periodo in esame dal "Piano dei Controlli".

Il resoconto deve coprire le seguenti aree:

- mappatura aree/attività a rischio: eventuali necessità di modifica, in aggiunta o in diminuzione
- procedure operative: adeguatezza e completezza
- violazioni del Codice Etico e applicazione di eventuali sanzioni.

Il resoconto deve altresì contenere osservazioni circa l'adeguatezza del "Piano dei Controlli" applicato fino a quel momento ed evidenziare eventuali necessità di aggiustamento (es: nuovi obiettivi, controlli posticipati e relativa motivazione, ...).

Annualmente e comunque prima della definizione del "Piano dei Controlli" per l'esercizio successivo, l'OdV formula un giudizio complessivo sull'effettiva adozione del Modello e sulla sua efficacia. A questo proposito sono previste due tipologie di controlli:

- verifiche sui principali atti e contratti societari conclusi nell'ambito delle aree "a rischio";
- verifiche dell'effettiva applicazione e dell'efficacia delle procedure previste dal Modello.

Il resoconto predisposto dall'OdV viene trasmesso al Consiglio di Amministrazione e, successivamente all'approvazione, al Collegio dei Revisori. Oltre all'attività periodica di reporting, sopra illustrata, al fine di consentire un flusso continuativo di informazioni da e verso il vertice aziendale, è previsto il diritto in capo al Consiglio di Amministrazione di convocare in qualsiasi momento l'OdV, il quale, a sua volta, ha il diritto di



LABORATORIO CHIMICO CAMERA COMMERCIO TORINO

Azienda Speciale della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Torino

richiedere in qualsiasi momento di essere convocato, per riferire sull'attuazione del Modello o su situazioni specifiche a questo inerenti.

6. OPERAZIONI PROMANATE DIRETTAMENTE DAL VERTICE AZIENDALE

6.1 Ambito di riferimento

Il Decreto legislativo 231/2001 non ha modificato il sistema normativo che disciplina l'amministrazione ed il governo delle società, sicché l'autonomia decisionale dei soggetti posti al Vertice Aziendale è sostanziale ed indefettibile espressione della libertà di gestione dell'impresa in forma societaria. Tali soggetti sono identificabili nel Presidente e nel Direttore nonché in eventuali altri dirigenti con responsabilità strategica quali individuati dal Laboratorio Chimico (c.d. key managers).

I soggetti posti al Vertice Aziendale in via ordinaria decidono operazioni che seguono i normali criteri previsti dal Modello Organizzativo, che gli stessi conoscono e condividono. Pur tuttavia tali soggetti sono talvolta necessitati – nell'interesse della Società – ad avviare operazioni che seguono un iter procedimentale diverso da quello dettagliato nel Modello Organizzativo, a causa di situazioni di eccezionalità dovute ad esigenze di straordinaria urgenza o di particolare riservatezza od anche di singola peculiarità dell'operazione.

A quest'ultima tipologia di operazione si rivolge il presente Schema di Controllo Interno.

6.2 Attività di controllo

Il sistema di controllo si basa sui due elementi qualificanti della tracciabilità degli atti e del flusso informativo verso l'Organismo di Vigilanza.

In particolare, gli elementi specifici di controllo sono:

- Tracciabilità dell'operazione in termini di documentazione e supporti informativi atti a consentire la "ricostruibilità" a posteriori delle motivazioni e delle situazioni contingenti in cui si è sviluppata l'operazione stessa. Speciale riguardo deve assumere l'esplicazione, ancorché in forma sintetica (ma non generica), delle ragioni e dei motivi che hanno determinato la scelta operativa. Non necessariamente devono essere esplicitate le ragioni della decisione, ma le caratteristiche (ad es., riservatezza ed urgenza) che hanno reso impossibile l'attuazione della decisione secondo lo schema operativo prefissato.
- Specifica informativa, da parte dello stesso soggetto di vertice che ha attivato l'operazione "in deroga", verso l'Organismo di Vigilanza affinché possa attuare i dovuti riscontri con sistematicità e tempestività; l'assenza di operazioni in deroga nel periodo di riferimento dovrà comunque essere oggetto di specifica informativa all'Organismo di Vigilanza da parte del soggetto di vertice.

Si sottolinea, inoltre, che un ulteriore elemento di rafforzamento del sistema deriva dalla "cattura" delle operazioni dei soggetti di vertice anche attraverso i flussi informativi riguardanti le operazioni "in deroga", previsti dai singoli Schemi di Controllo Interno sui Processi Strumentali. Tali flussi contemplano, infatti, l'invio degli estremi delle operazioni "in deroga" (a prescindere dalle origini delle stesse) all'Organismo di Vigilanza a cura dei Responsabili delle Funzioni materialmente esecutrici.

7. SISTEMA DISCIPLINARE

La costruzione di un efficace Modello di Organizzazione, gestione e controllo non può prescindere dall'identificazione al suo interno di un adeguato sistema disciplinare, che svolge una funzione essenziale nell'architettura del D.lgs. 231/01: costituisce infatti il presidio di tutela alle procedure interne (ai sensi dell'art. 6, co. 2, lett. e), e dell'art. 7, co. 4, lett. b) del D.Lgs 231/01).

I comportamenti contrari

- alle norme dell'ordinamento;
- al Codice etico;
- alle procedure prescritte nel Modello;
- alle misure a tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;



LABORATORIO CHIMICO CAMERA COMMERCIO TORINO

Azienda Speciale della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Torino

si intendono pregiudizievoli dell'interesse dell'azienda. In particolare, ogni violazione commessa comporterà l'adozione di provvedimenti disciplinari, disciplinati all'interno del Codice Etico vigente a cui si rimanda.

8. DIFFUSIONE DEL MODELLO

8.1 Formazione del personale

Ai fini dell'efficacia del Modello, è necessario garantire una corretta divulgazione dello stesso e delle regole comportamentali in esso contenute, nonché del Codice Etico, nei confronti delle risorse già presenti in Azienda e di quelle da inserire, con differente grado di approfondimento in ragione del diverso livello di coinvolgimento delle stesse nelle attività a rischio. La supervisione del sistema di informazione e formazione è rimessa all'OdV in collaborazione con i responsabili degli uffici aziendali di volta in volta coinvolti nell'applicazione del Modello. In particolare, saranno previsti livelli diversi di informazione e formazione, utilizzando gli strumenti di divulgazione ritenuti più idonei.

In relazione alla comunicazione del Modello, l'Azienda si impegna a diffonderlo a tutti i dipendenti e collaboratori tramite posta elettronica aziendale o riunioni ad hoc, dettagliando tutte le informazioni per la sua comprensione. Tutti i dipendenti sottoscrivono un apposito foglio per integrale presa visione e accettazione del Modello comprensivo del Codice Etico e si impegnano, nello svolgimento dei propri compiti, al rispetto dei principi, regole e procedure in esso contenuti. Anche il funzionamento dell'OdV (composizione e funzioni), saranno divulgati al personale mediante le forme di comunicazione sopra menzionate.

8.2 Informativa a collaboratori, fornitori e a altri soggetti esterni

L'Azienda promuove la conoscenza e l'osservanza del Modello e del Codice Etico anche tra i propri collaboratori, fornitori e soggetti esterni coinvolti a vario titolo in progetti attraverso contratti, convenzioni, ecc... L'informativa potrà essere fornita, per i soggetti sopra elencati, attraverso diversi canali (quali ad esempio sito internet).